



**ASSUNZIONI
A TEMPO DETERMINATO
PER L'A.S. 2009/2010**

Nota prot. n. 12360 del 25 agosto 2009

SCHEDE

LE PROCEDURE PER LE ASSUNZIONI TEMPO DETERMINATO

- ✓ Con la nota **prot. n. 12360 del 25.08.2009** il MIUR ha emanato le istruzioni operative per le assunzioni a tempo determinato per l'A.S. 2009/2010
- ✓ L'individuazione e l'assunzione sia dei destinatari delle supplenze al 31 agosto (*sui posti vacanti e disponibili in organico di diritto*) che di quelle fino al 30 giugno (*sui posti e frazioni di posto di fatto disponibili*) sono effettuate secondo le disposizioni dei regolamenti sulle supplenze, D.M. 131/2007 e D.M. 430/2000, attraverso lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente e delle diverse graduatorie provinciali del personale ATA
- ✓ A tale fine di norma viene adottata l'apposita funzione attivata dal Sistema Informativo del MIUR
- ✓ Istruzioni e indicazioni per l'utilizzo del sistema informativo sono diramate con una specifica Nota tecnica del gestore del Sistema, diffusa tramite la rete Intranet del Ministero
- ✓ **Dal 1° settembre 2009** le procedure sono affidate alla competenza dei **Dirigenti scolastici** (*con l'art. 36, co. 1 del D.L. 207/2008 è stato prorogato al 31 agosto 2009 - e solo per l'a.s. 2009/2010 - il termine del 31 luglio fissato dall'art. 4, commi 1 e 2 della Legge n. 333/2001*)
- ✓ Al fine di semplificare e snellire le operazioni, come negli scorsi anni, da tale data in ciascuna provincia viene adottato un modello organizzativo che prevede l'attivazione di "**scuole di riferimento**" (dette anche "scuole polo") o di altre soluzioni ritenute adeguate in relazione ai diversi contesti

LA PUBBLICIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI

- ✓ Le informazioni riguardanti le operazioni di assunzione dei supplenti - i posti disponibili ed ogni successiva variazione, il calendario e le sedi delle convocazioni, ecc. - devono essere **pubblicizzate adeguatamente ed in tempo utile attraverso tutti i mezzi di comunicazione e di informazione utilizzabili dagli USP** (pubblicazione all'albo, inserimento nei siti internet, comunicati stampa, ecc...)
- ✓ Le procedure, le fasi ed i relativi adempimenti devono risultare il più possibile chiari ed accessibili. Ciò in particolare dopo il 31 agosto, con il passaggio delle competenze ai dirigenti scolastici e/o alle scuole di riferimento

**PERSONALE DOCENTE
L'ATTRIBUZIONE DELLE SUPPLENZE**

- ✓ L'attribuzione delle supplenze a livello provinciale in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento avviene sulla base dell'art. 3, comma 2 del Regolamento D.M. 131/2007 e di **nuove disposizioni** introdotte nella circolare per lo scorrimento delle graduatorie in relazione alla possibilità di inclusione degli aspiranti nelle code di 3 province aggiuntive oltre a quella in cui sono inseriti a pieno titolo (DM 42/09).

L'intervento dell'amministrazione è finalizzato ad assicurare la massima certezza, affidabilità e rapidità delle procedure. Le convocazioni per le assunzioni potrebbero, infatti:

- riguardare i medesimi aspiranti in diverse province;
 - essere effettuate con una differente tempistica da parte dei diversi uffici provinciali competenti.
- ✓ Le supplenze sono attribuite secondo la posizione occupata in graduatoria agli aspiranti presenti alla convocazione personalmente, tramite persona delegata o tramite delega preventiva di accettazione inviata al dirigente responsabile delle operazioni.
 - ✓ Le **deleghe**, se inviate in tempo utile, sono valide sia nella fase di competenza degli USP che nella successiva fase di competenza dei Dirigenti Scolastici delle scuole di riferimento.
 - ✓ **L'accettazione o la rinuncia** di una proposta di assunzione rende le operazioni non soggette a rifacimento.
 - pertanto, fatto salvo il diritto al **completamento dell'orario**, gli aspiranti che hanno accettato o rinunciato ad una proposta nella medesima provincia non saranno più convocati successivamente per la stessa graduatoria, anche in presenza di ulteriori posti.
 - ✓ In caso di **disponibilità sopraggiunte**, che si possono determinare anche a seguito di rinuncia, è prevista la riconvocazione solo degli aspiranti che hanno diritto al completamento dell'orario secondo i criteri definiti all'art. 4 del regolamento.
 - ✓ **La rinuncia** ad una proposta di assunzione o **l'assenza alla convocazione** comportano, nello stesso anno scolastico:
 - **nella medesima provincia:**
 - l'impossibilità di conseguire per il **medesimo insegnamento** altre supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento. Ciò anche nei casi di disponibilità sopraggiunte;
 - la possibilità di conseguire ulteriori proposte di assunzione per **insegnamenti diversi** sulla base delle graduatorie ad esaurimento.

- **nelle altre province in cui si è inseriti** consentono di conseguire qualsiasi altra proposta di assunzione
- ! Per coloro che sono vincolati all'accettazione di proposte su **posto di sostegno**, ai sensi degli articoli 1 e 3 del **D.M. 21/2005**, la rinuncia ad una proposta di assunzione su posto di sostegno equivale alla rinuncia anche su posto comune (*vedi paragrafo specifico sul sostegno*).
- ✓ **L'accettazione in una provincia** di una proposta di assunzione di qualunque tipologia di posto, durata (31 agosto – 30 giugno) e/o orario (cattedra o spezzone) comporta l'impossibilità di conseguire nello stesso anno scolastico qualsiasi altra proposta di assunzione in tutte le altre province in cui si è inseriti.
 - ! quanto sopra non si applica per le assunzioni effettuate nella **provincia dell'Aquila** ove è possibile accettare una supplenza rinunciando ad una proposta già accettata in una diversa provincia, purché prima della stipula del relativo contratto.
 - ! qualora venga accettata una proposta di assunzione per **posto di sostegno** è possibile nella stessa provincia e comunque prima della stipula del contratto, accettare successivamente proposte per insegnamenti comuni a condizione che non si sia soggetti al vincolo di cui agli articoli 1 e 3 del **D.M. 21/2005** (*vedi paragrafo specifico sul sostegno*).
 - ! **prima della stipula del contratto, nella medesima provincia, è possibile rinunciare senza subire penalizzazioni:**
 - ad una proposta di assunzione per supplenza fino al 30 giugno già accettata per assumerne una successiva di durata annuale (31 agosto) per lo stesso o diverso insegnamento;
 - ad una proposta di assunzione per supplenza ad orario parziale (spezzone) già accettata per assumerne una successiva ad orario intero sia se di durata annuale sia se fino al 30 giugno per lo stesso o diverso insegnamento.
 - ! Ai docenti **assunti a tempo indeterminato con decorrenza dall'a.s. 2009/2010** non possono essere attribuite supplenze per il medesimo anno scolastico. Ciò con riferimento allo scorrimento di qualsiasi graduatoria ad esaurimento e di istituto in cui risultano inclusi.
Tale disposizione consegue all'obbligo di assunzione del servizio nell'a.s. 2009/2010 introdotto per i neo assunti in ruolo nel punto A.18 dell'allegato A al Decreto 73/2009.
- ✓ Gli uffici competenti sono tenuti all'**immediata comunicazione al sistema** informativo degli esiti giornalieri delle proposte di assunzione.
- ✓ Analogamente i Dirigenti scolastici dovranno immediatamente comunicare al sistema la **stipula del contratto** che deve avvenire, di norma, nella stessa data di assunzione del servizio dei docenti.

ASPIRANTI BENEFICIARI DELLE RISERVE

- ✓ Per le assunzioni del **personale beneficiario delle riserve** di cui alla Legge 68/99 si dovrà tenere conto delle istruzioni emanate nell'allegato al DM n. 61 del 10 luglio 2008 circa l'applicazione delle recenti sentenze della Corte di Cassazione.
- ! Ricordiamo che il diritto ad usufruire del beneficio dell'assunzione sui posti riservati **è riconosciuto solo nella provincia di appartenenza e non nelle tre province aggiuntive** in cui si è inseriti in coda (art. 12, co. 2 del D.M. 42/2009).

**PERSONALE DOCENTE
LE SANZIONI**

- ✓ La circolare richiama integralmente le diverse tipologie di sanzioni previste dall'art. 8 del Regolamento D.M. 131/2007 in relazione al conferimento di supplenze a livello provinciale
 - **La rinuncia** alla proposta di assunzione o **l'assenza alla convocazione** comportano l'impossibilità di conseguire nella medesima provincia, nello stesso anno scolastico e per il medesimo insegnamento altre supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento. Ciò anche nei casi di disponibilità sopraggiunte.
 - ! **E' ammessa la rinuncia nella medesima provincia e prima della stipula del contratto:**
 - ad una proposta di assunzione per supplenza **fino al 30 giugno** già accettata per assumerne una successiva di **durata annuale** (31 agosto) per lo stesso o diverso insegnamento;
 - ad una proposta di assunzione per supplenza ad **orario parziale** (spezzone) già accettata per assumerne una successiva ad **orario intero** sia se di durata annuale sia se fino al 30 giugno per lo stesso o diverso insegnamento
 - **la mancata assunzione del servizio** dopo l'accettazione di una supplenza comporta l'impossibilità di conseguire nella medesima provincia e nello stesso anno scolastico altre supplenze del medesimo insegnamento sulla base dello scorrimento di tutte le graduatorie in cui si è inseriti (sia ad esaurimento che di circolo/istituto)
 - **l'abbandono del servizio** comporta l'impossibilità di conseguire nella medesima provincia e nello stesso anno scolastico qualunque supplenza, anche di altri insegnamenti, sulla base di tutte le graduatorie in cui si è inseriti (sia ad esaurimento che di circolo/istituto)
- ! Ricordiamo che **le sanzioni non si applicano o sono revocate, per motivi giustificati e documentati**, come previsto dal Regolamento art. 8 comma 4

POSTI DI SOSTEGNO

- ✓ Per ampliare il più possibile la platea degli aspiranti specializzati sul sostegno è stata confermata anche per il prossimo anno la possibilità di far valere i **titoli di specializzazione conseguiti successivamente ai termini di scadenza previsti per le graduatorie ad esaurimento e per quelle di circolo e di istituto** ai fini dell'**inserimento in coda agli elenchi di sostegno della fascia di pertinenza nelle scuole** prescelte per l'A.S. 2009/2010
 - ! E' necessario a tale fine **inviare al Dirigente della scuola** a cui è stato diretto il **modello B** per l'inserimento nelle graduatorie di circolo/istituto, **entro il 31 agosto 2009, richiesta in carta semplice** (consegna a mano o con raccomandata A/R) indicando, con le modalità dell'autocertificazione, i dati relativi al conseguimento del titolo
 - Il Dirigente scolastico invierà comunicazione all'USP dei nominativi degli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (prima fascia delle graduatorie di istituto), mentre trasmetterà direttamente al sistema informativo i nominativi degli aspiranti inseriti nella seconda e terza fascia delle graduatorie di istituto.
- ✓ Nella circolare si ribadisce:
 - l'esigenza di dare **priorità alle supplenze su posti di sostegno**
 - **l'obbligo di stipulare contratti** a tempo determinato **su posti di sostegno** da parte di coloro che hanno conseguito sia la specializzazione sia l'abilitazione tramite i **corsi previsti dagli artt. 1 e 3 del D.M. 21/05**. Ciò in applicazione dell'art. 7, co. 9 dello stesso D.M. e in analogia a quanto già previsto anche per le assunzioni in ruolo
 - ! E' consentito **rinunciare** all'assunzione su posto di **sostegno** esclusivamente per accettare proposte relative ad **insegnamenti non collegati alle abilitazioni conseguite ex D.M. 21**
- ! In caso di **esaurimento degli elenchi di sostegno** delle graduatorie ad esaurimento le assunzioni sui posti residuati saranno effettuate dai dirigenti scolastici delle scuole in cui esistono le disponibilità utilizzando gli elenchi degli specializzati tratti dalle graduatorie di circolo/istituto valide per l'A.S. 2009/2010
- ✓ In caso di **esaurimento degli elenchi di sostegno della scuola** in cui si verifica la disponibilità del posto, si utilizzano gli elenchi delle altre scuole della provincia, secondo il criterio di viciniorità (art. 7, co. 9 del Regolamento D.M. 131/2007)
- ! Nella **scuola secondaria di II grado**, in caso di esaurimento dell'elenco di sostegno dell'area disciplinare su cui si deve effettuare l'assunzione, si procede allo **scorrimento incrociato** degli elenchi di sostegno **delle altre aree disciplinari**

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PER L'A.S. 2009/2010

- ✓ Qualora sia necessario attribuire la supplenza ad **aspiranti privi di titolo** di specializzazione, i dirigenti scolastici individuano gli interessati mediante:
 - lo scorrimento della graduatoria di posto comune nella scuola dell'infanzia e primaria
 - lo scorrimento incrociato delle graduatorie d'istituto secondo l'ordine prioritario di fascia, posizione e punteggio nella scuola secondaria di primo grado o di secondo grado (art. 6, co. 1 del Regolamento D.M. 131/2007 e art. 6, co. 3 e seguenti, del D.M. 42/2009)
- ! Le nuove graduatorie di circolo e di istituto nell'A.S. 2009/2010 sono nel primo anno di vigenza e, pertanto, potrebbero non essere immediatamente utilizzabili per l'attribuzione di contratti a titolo definitivo. Nei casi in cui sia necessario assegnare la **supplenza con carattere provvisorio, in attesa dell'avente titolo**, nella C.M. si precisa che:
 - è consentito lasciare una supplenza temporanea per accettarne una fino alla nomina dell'avente titolo, esclusivamente per posti di sostegno
 - se allo stesso docente è attribuita per lo stesso posto prima una supplenza in attesa dell'avente titolo e poi una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, l'intero periodo assume il regime giuridico del provvedimento attribuito a titolo definitivo.

SPEZZONI PARI O INFERIORI A 6 ORE SETTIMANALI

- ✓ Ai sensi dell'art. 1 co. 4 del Regolamento D.M. 131/2007 gli **spezzoni pari o inferiori a 6 ore settimanali** che non concorrono a costituire cattedre o posti orario (*si intendono tali quelli che raggiungono l'orario obbligatorio di servizio*) sono esclusi dal piano delle disponibilità provinciali ai fini delle supplenze e, ai sensi della Legge Finanziaria 2002 (comma 4 dell'art. 22 Legge 448/2001), sono attribuiti, con il consenso degli interessati, a **docenti in servizio nella stessa scuola e forniti di specifica abilitazione** per l'insegnamento di cui trattasi **nel seguente l'ordine**:
 - docenti con contratto a tempo determinato aventi titolo al completamento
 - docenti con contratto a tempo indeterminato ad orario completo fino al limite di 24 ore settimanali
 - docenti con contratto a tempo determinato ad orario completo fino al limite di 24 ore settimanali
- ! **Nel caso rimangano ore residuali le stesse verranno assegnate ai supplenti mediante scorrimento delle graduatoria di istituto**

**SPECIALISTI DI LINGUA INGLESE
NELLA SCUOLA PRIMARIA**

- ✓ Nella scuola primaria le ore residue per l'insegnamento della lingua inglese rimaste disponibili per assenza di personale docente in servizio nella scuola (a tempo indeterminato e/o determinato) in possesso del titolo richiesto per il predetto insegnamento, sono assegnate dal Dirigente scolastico ad aspiranti inseriti nelle graduatorie di circolo/istituto in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7, comma 8 del Regolamento D.M. 131/2007

POSTI DI PERSONALE EDUCATIVO NEI CONVITTI SPECIALI

- ✓ Qualora risultino esaurite sia le graduatorie ad esaurimento sia quelle di istituto relative al personale specializzato tutte le disponibilità di posti di personale educativo nei convitti, anche speciali, vengono assegnate contestualmente in base alle graduatorie ad esaurimento consentendo il diritto di opzione agli aspiranti.

PRIORITÀ DI SCELTA DELLA SEDE SCOLASTICA

- ✓ Come già previsto nel D.M. 42/2009, è riconosciuto il diritto alla priorità di scelta della scuola di servizio agli aspiranti che con l'Allegato A hanno chiesto l'applicazione degli articoli 21 e 33, co. 5 e 6, della legge 104/92.
- ! **In nessun caso i beneficiari della priorità possono ottenere posti di durata giuridica e consistenza economica maggiore rispetto a quelli cui hanno titolo in base alla posizione di graduatoria.**
- ✓ Per la fruizione del beneficio e per la relativa documentazione e certificazione, si applicano integralmente le disposizioni previste dall'art. 7 del vigente CCNI sulla mobilità del personale scolastico allegate al Modello A di domanda per l'attribuzione della priorità di scelta della singola scuola
- ✓ Nella circolare si precisa che agli aspiranti in situazione di handicap personale (art. 21 e 33 comma 6 legge 104) la priorità di scelta si applica nei confronti di qualsiasi istituzione scolastica mentre per gli aspiranti che assistono parenti in situazione di handicap (art. 33 comma 5 e 7 legge 104) la priorità di scelta si può esercitare, **previa attenta e puntuale verifica da parte dell'USP competente**, solo per scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in mancanza di disponibilità, nel comune viciniore.

**LE PROCEDURE PER LE ASSUNZIONI DEL PERSONALE ATA
A TEMPO DETERMINATO**

Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi

- ✓ Per i posti vacanti e disponibili dei DSGA dovranno essere utilizzate le graduatorie degli ex responsabili amministrativi di cui all'art. 7 del D.M. 146/2000
- ✓ Per i posti rimanenti dopo la precedente operazione e per eventuali altri posti disponibili si opera utilizzando:
 - le procedure previste dalla sequenza contrattuale 25.07.2008 (beneficiari di posizione economica) e dagli artt. 47 e 56 (incarico specifico all'assistente amministrativo) del CCNL vigente
 - ed in via residuale le procedure previste dall'art. 11 bis del CCNI sulle utilizzazioni sottoscritto il 26 giugno 2009.

Altri profili professionali

- ✓ Per i posti vacanti e/o disponibili del restante personale ATA dovranno essere utilizzate nell'ordine:
 - le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli (24 mesi) di cui all'art. 554 del D.L.vo 297/94
 - gli elenchi e le graduatorie provinciali predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35
- ! In caso di **esaurimento delle graduatorie provinciali** le disponibilità residue sono attribuite con **supplenze temporanee fino al termine dell'attività didattica (30 giugno)** dai Dirigenti scolastici mediante scorrimento delle **graduatorie di circolo/istituto** (art. 1, co. 6 del Regolamento D.M. 430/2000)

Supplenze su posti part-time

- ✓ Le disponibilità derivanti dal part-time, risultanti unicamente in organico di fatto, vanno attribuite con contratti a tempo determinato fino al termine dell'attività didattica (30 giugno) con le procedure già descritte
- ! Tali disponibilità, se relative allo stesso profilo, possono concorrere a costituire posti interi anche tra diverse istituzioni scolastiche

PERSONALE ATA - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

- ✓ In caso di **esaurimento di tutte le graduatorie**, comprese quelle di circolo e/o istituto, per la copertura dei posti rimasti eventualmente ancora disponibili, i dirigenti scolastici dovranno utilizzare le **graduatorie delle scuole viciniori**
- ✓ Per il conferimento delle supplenze temporanee nella circolare si richiamano i criteri e i principi contenuti nel Regolamento supplenze personale ATA (art. 6 del D.M. n. 430/2000)

- ✓ Anche per il personale ATA si conferma l'applicazione delle medesime disposizioni impartite per il personale docente rispetto:
 - all'istituto della **proroga**
 - alla **delega** in sede di convocazione per l'attribuzione del contratto a tempo determinato
 - alla priorità **di scelta della sede scolastica** ai sensi dell' art. 21 e 33, della legge 104/92
 - alle assunzioni a tempo determinato del personale scolastico beneficiario delle **riserve** di cui alla Legge 68/99
 - alla pubblicizzazione delle operazioni
- ✓ E' confermata la **non applicabilità delle sanzioni** in caso di **rinuncia o di mancata presa di servizio** (art. 7 del Regolamento D.M. n. 430/2000) non ricorrendo le condizioni previste dall'art. 3 del D.M. 430/2000

LA RICHIESTA DI PART-TIME NELLE SUPPLENZE

- ✓ Nella circolare è stata esplicitata la **possibilità di accendere rapporti di lavoro a tempo parziale** nei contratti a tempo determinato. Al riguardo sono citati gli articoli del CCNL 25 co. 6 e 39 per il **personale docente** e gli articoli 44 co. 8 e 58 relativi al **personale ATA**.
- ✓ Viene però richiamato anche l'art. 73 del D.L. 112, articolo che amplia i margini di discrezionalità dell'amministrazione nella concessione del part-time. E' previsto, infatti, che la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non sia più automatica ma concessa dall'Amministrazione
 - ! *A tale proposito, poiché è da escludere che tale discrezionalità si possa tradurre in arbitrio e considerato che il CCNL ha pienamente regolamentato la materia prevedendo puntualmente i limiti e le condizioni per l'esercizio del diritto da parte del personale della scuola, riteniamo che l'Amministrazione debba attenersi scrupolosamente alle condizioni definite nel CCNL. La stessa, pertanto potrà solamente esercitare gli spazi concessi dal D.L. 112 per la verifica di possibili conflitti di interesse con eventuali altre attività lavorative che il dipendente intende svolgere, qualora pregiudizievoli alla funzionalità del servizio.*
- ✓ Sottolineiamo che **la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non modifica la durata giuridica del contratto** cui l'aspirante ha titolo, pertanto in presenza di scelta di un posto vacante e disponibile (posto assegnato come supplenza annuale) permane anche per il rapporto di lavoro part-time richiesto il diritto alla retribuzione fino al **31 agosto**.

**LA CERTIFICAZIONE SANITARIA DI IDONEITÀ ALL'IMPIEGO
E LA DOCUMENTAZIONE DI RITO**

- ✓ La **certificazione sanitaria di idoneità all'impiego** deve essere presentata al Dirigente scolastico **una sola volta** nel periodo di vigenza delle graduatorie di circolo e di istituto (2009/2010 – 2010/2011), in occasione dell'attribuzione del primo contratto di lavoro (art. 9, co. 4 del Regolamento D.M. 131/2007)
- ! Nella circolare si precisa che, in caso di difficoltà di reperimento della certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, **è ammessa anche la presentazione di apposita certificazione rilasciata dal medico di base** dell'interessato ciò anche in considerazione della disposizione di cui all'art. 37 della Legge 133/2008 che preannuncia sostanzialmente l'abolizione di tale onere di certificazione nella fase di assunzione.
- ✓ Circa la **documentazione di rito** sono richiamati gli artt. 46, 71, 72, e 76 del DPR n. 445/2000 " Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", ove si prevede:
 - l'eliminazione dell'obbligo di presentazione della documentazione citata in quanto sostituita dalle dichiarazioni sottoscritte dall'interessato in occasione della presentazione della domanda di iscrizione in graduatoria permanente o d'istituto;
 - la responsabilità del controllo delle dichiarazioni rese dall'aspirante da parte dell'Amministrazione;
 - le sanzioni di carattere penale nei riguardi di coloro che rilasciano false dichiarazioni.